

Allegato "A" al n. 59879/20768 di rep. not.

STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI TOSSICOLOGIA

Art. 1

E' costituita l'associazione denominata "Società Italiana di Tossicologia" (di seguito denominata "Società") con sede in Milano, Via Giovanni Pascoli n. 3.

Art. 2

La Società non ha fini di lucro, politici e di tutela sindacale dei propri soci. La Società non svolge né direttamente né indirettamente attività sindacale. La Società ha durata illimitata.

La Società e i suoi legali rappresentanti sono autonomi ed indipendenti, e non svolgono attività imprenditoriali né posseggono partecipazioni in enti che svolgono tali attività ad eccezione di quelle svolte nell'ambito dei corsi ECM.

Art. 3

La Società ha come logo il nome "SITOX".

Art. 4

La Società, per raggiungere le proprie finalità, si articola in almeno 12 Sezioni regionali o interregionali. Tali Sezioni sono costituite da un minimo di 5 soci dell'associazione operanti nella stessa regione o in regioni limitrofe. Le sezioni sono costituite entro 90 giorni dall'approvazione dello statuto. Organi delle Sezioni sono l'Assemblea regionale ed il Presidente regionale.

Art. 5

La Società persegue i seguenti scopi:

- promuovere e diffondere in Italia e all'estero le scienze tossicologiche e sviluppare il processo della caratterizzazione del rischio tossicologico sempre più su basi scientifiche;

- promuovere la formazione e l'aggiornamento dei tossicologi;
- stimolare l'uso dell'informazione tossicologica e degli esperti tossicologi nelle sedi (istituzionali) pubbliche e private responsabili per la protezione della salute umana;
- diffondere nell'opinione pubblica la fiducia verso la tossicologia e l'informazione tossicologica anche curando rapporti e scambi scientifici;
- avere rapporti di collaborazione con altre organizzazioni scientifiche ed affini, nazionali ed internazionali, con Ministeri, Regioni e Aziende Sanitarie, organismi e istituzioni pubbliche;
- dare vita a corsi, conferenze, campagne educazionali, seminari a livello locale, nazionale ed internazionale, rivolti specialmente alle professioni sanitarie;
- editare e distribuire pubblicazioni periodiche e non, materiale divulgativo anche sottoforma di video e CD-ROM;
- attuare ogni altra iniziativa locale, nazionale ed internazionale, consona agli scopi statutari;
- elaborare Trial di studio, linee guida in collaborazione con organismi pubblici e privati;
- svolgere direttamente, o attraverso altri enti e/o associazioni scientifiche senza finalità di lucro, attività relative all'educazione continua rivolte ad operatori della sanità nazionale ed internazionale conformemente a quanto previsto per i corsi ECM dalle normative ministeriali nazionali ed internazionali;
- riconoscere, attraverso l'opera del Registro Nazionale dei Tossicologi Certificati (RENTIC), collegato al Registro della Federazione delle Società Europee di Tossicologia (EUROTOX), la figura del tossicologo certificato come ricercatore esperto impegnato attivamente nel campo multidisciplinare della

tossicologia, assicurare che i Tossicologi Certificati mantengano alti standard di competenza professionale e che la denominazione di Tossicologo Certificato sia ristretta alle persone che hanno soddisfatto la Commissione RENTIC per la loro competenza ed esperienza professionale;

- perseguire l'istituzione e l'accreditamento, congiuntamente con le istituzioni, dei servizi di tossicologia nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

- tutelare gli aspetti etico-professionali, deontologici, culturali e giuridici dei propri iscritti (escluse attività sindacali).

PATRIMONIO

Art. 6

Il patrimonio della Società è costituito da contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, proventi dell'attività editoriale e da quanto pervenuto alla stessa.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Società si avvale anche di prestazioni volontarie e delle collaborazione di terzi.

La SITOX non prevede alcuna partecipazione ad attività imprenditoriali.

Art. 7

Le somme provenienti dalla alienazione di beni sociali, da lasciti e da donazioni sono da destinare ad incremento del patrimonio e devono essere impiegate nell'acquisto di immobili o in titoli di stato o garantiti dallo stato o equivalenti.

SOCI

Art. 8

I soci sono ordinari, giovani, sostenitori, onorari.

Ordinari: i cultori italiani e stranieri di tossicologia e discipline affini.

Giovani: i cultori italiani e stranieri di tossicologia e discipline affini di età in-

feriore ai 30 anni.

Sostenitori: le persone fisiche, società ed enti che, oltre a versare la quota associativa annuale, favoriscono lo sviluppo della Società contribuendo alle attività con supporti finanziari.

Onorari: designati dal Consiglio e/o proposti da almeno 10 soci, tra gli studiosi di tossicologia e discipline affini che abbiano conseguito particolari benemerenze.

Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo, quindi l'appartenenza a una qualsiasi delle categorie di soci prevista dal presente statuto attribuisce:

- a) il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
- b) il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto annuale;
- c) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e del regolamento, nonché per l'elezione a ogni carica prevista dal medesimo, il tutto senza limitazione alcuna.

Salva giusta causa, possono essere ammessi come soci, senza limitazioni, i cultori italiani e stranieri di tossicologia e discipline affini, in possesso dei requisiti di cui al presente statuto, che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, o in regime libero-professionale, o che svolgono attività lavorativa nel settore della tossicologia o affini.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilirà le quote che i soci sono tenuti a pagare.

ORGANI SOCIALI

Art. 9

Sono organi della Società l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il

Presidente-eletto, il Segretario-Tesoriere, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Non può ricoprire la carica di legale rappresentante o membro del Consiglio

Direttivo chi abbia subito una condanna passata in giudicato in relazione

all'attività della Società.

ASSEMBLEA

Art. 10

L'assemblea è costituita dai soci in regola con il versamento della quota sociale e dai Soci onorari.

Art. 11

La convocazione dell'assemblea è effettuata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Avviene con lettera inviata almeno 30 giorni prima della data fissata al domicilio quale risulta dal libro soci.

Le convocazioni sono valide anche se effettuate a mezzo posta elettronica, telex o telegramma e attraverso comunicazione sul sito.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.

In caso di urgenza, le convocazioni possono essere effettuate con un preavviso di 48 ore rispetto alla data fissata per l'Assemblea.

Art. 12

L'Assemblea dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo senza ritardo quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci, e, nella richiesta, siano indicati gli argomenti da trattare.

Art. 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società, e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente-eletto.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza semplice dei votanti.

In prima convocazione, l'assemblea è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, che non potrà aver luogo nel medesimo giorno, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per le deliberazioni aventi per oggetto modifiche di statuto occorre, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

Il voto potrà essere espresso anche a mezzo posta su precisi quesiti indicati dal Consiglio Direttivo.

Le schede esprimenti il voto dovranno pervenire chiuse alla sede della Società.

All'apertura e allo spoglio delle schede, si procederà in assemblea.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Sono consentite 3 deleghe per ogni socio.

Art. 14

Tutti i soci possono essere eletti quali membri degli organi sociali.

Gli interessati alla posizione di Presidente, Presidente-eletto e Consigliere devono comunicare la loro disponibilità con lettera inviata al Consiglio Direttivo almeno 5 giorni liberi prima del giorno fissato per l'elezione la quale avverrà tra i candidati che hanno dichiarato la loro disponibilità.

Art. 15

L'Assemblea provvede alla nomina delle cariche sociali, all'approvazione del bilancio e del consuntivo, e delibera sugli altri oggetti attinenti alla sua gestione e sottoposti al suo esame dagli amministratori. L'elezione delle cariche sociali avviene a scrutinio segreto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16

La Società è retta da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente, dal Presidente-eletto, e da 7 Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili consecutivamente non più di una volta nella specifica funzione.

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi causa, uno dei suoi membri, il Consiglio Direttivo, provvederà a cooptare il mancante sostituendolo con il primo dei non eletti dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di metà dei Consiglieri.

Esso deve essere convocato una volta all'anno per la redazione del Bilancio consuntivo entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e una volta entro il mese di dicembre per la redazione del bilancio preventivo.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo, occorre la presenza della maggioranza dei membri e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha, tra l'altro, competenza per:

- la nomina tra i suoi componenti del Segretario-tesoriere;
- l'attuazione di iniziative per favorire lo sviluppo e gli scopi della società;

- la stesura di un regolamento per il funzionamento della società da sottoporre all'assemblea per la votazione;

- la determinazione dell'ammontare delle quote sociali;

- la costituzione di sezioni della società da sottoporre all'assemblea;

- la stesura di regolamenti di albi e registri professionali;

- l'adozione di provvedimenti da adottare nei confronti di soci morosi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo non sono retribuiti.

I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a dare notizia al Consiglio Direttivo stesso di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in conflitto con l'attività della Società precisando la natura, i termini, l'origine e la portata del conflitto stesso. Il membro in conflitto di interessi dovrà astenersi dal compiere singolarmente operazioni in conflitto di interessi e parimenti non potrà partecipare alle votazioni nell'ambito del Consiglio Direttivo aventi ad oggetto operazioni in conflitto di interessi.

PRESIDENTE

Art. 17

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale della società ed è munito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In caso di urgenza, assume ogni decisione ritenuta opportuna, salvo darne comunicazione al Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, alla cessazione del suo mandato triennale, assume la figura di Past President e può partecipare alle riunioni del successivo Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

PRESIDENTE-ELETTO

Art. 18

Il Presidente-eletto, nominato dall'Assemblea, sostituisce il Presidente ogniqualvolta questi non possa operare. Alla scadenza del triennio, egli assume la carica di Presidente del Consiglio Direttivo per il triennio successivo.

SEGRETARIO-TESORIERE

Art. 19

Il Segretario-Tesoriere è rivestito dei più ampi poteri di ordinaria amministrazione da esercitarsi in ossequio alle direttive fissate dal Consiglio Direttivo.

REVISORI DEI CONTI

Art. 20

Per ogni triennio del mandato conferito al Consiglio Direttivo, l'Assemblea nomina il Collegio dei Revisori dei Conti composto di tre membri effettivi e di un membro supplente.

I suoi membri devono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il loro compenso è stabilito dall'Assemblea.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 21

La Società istituisce apposito Comitato Scientifico con il compito di verificare e controllare la qualità della attività svolta e della produzione tecnico scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo ed i suoi Membri durano in carica massimo 2 anni, non sono immediatamente rieleggibili e sottostanno alla previsione sul conflitto di interessi parimenti ai Membri del Comitato [disciplina del Comitato Scientifi-

co].

La Società pubblica i risultati della propria attività scientifica attraverso il proprio sito web istituzionale www.sitox.org che mantiene costantemente aggiornato.

ESERCIZIO

Art. 22

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo è esaminato dai Revisori dei conti e deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

A tale scopo il bilancio dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per la sua approvazione affinché i soci possano prenderne visione.

Le rendite del patrimonio e gli eventuali avanzi di gestione devono essere impiegate secondo le disposizioni dettate dall'assemblea.

La Società pubblica sul proprio sito web istituzionale www.sitox.org i bilanci preventivi, i consuntivi e, qualora presenti, gli incarichi retribuiti.

LIQUIDAZIONE

Art. 23

La Società potrà essere liquidata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In caso di messa in liquidazione, l'Assemblea procede alla nomina dei liquidatori determinandone i poteri.

I beni costituenti il patrimonio della Società verranno devoluti integralmente ad altri enti senza fini di lucro aventi scopi affini.

NORME FINALI

Art. 24

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile.

f.to HRELIA PATRIZIA

f.to FABRIZIO SERTORI - NOTAIO -